



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Commissione Straordinaria di Liquidazione
Nominata con DPR del 16. 9.2022
PEC: osl@pec.comune.afragola.na.it

Deliberazione n. 7 del 6 dicembre 2022

Oggetto :Linee Guida relative alla gestione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata.

L'anno 2022, il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 16,00 nella Casa Comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, nelle persone di

Dott.ssa Leondina Baron Dirigente Segretario Generale di Fascia A	PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Camera Funzionario Economica Finanziario	COMPONENTE
Dott.ssa Giovanna Scarpa Funzionario Economico Finanziario	COMPONENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune di Afragola dott. Anastasio Mario Nunzio.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Afragola, con deliberazione n.62 del 14 giugno 2022 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del d.leg.vo 267/2000;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- che in data 23.9.2022, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- che con pec in data 24.9.2022 il predetto decreto presidenziale di nomina è stato trasmesso al Segretario Generale dell'Ente ed assunto al protocollo al n. E0044656/2022;
- che in data 24.9.2022 lo stesso è stato regolarmente notificato al Sindaco del Comune di Afragola;
- che ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgvo 267/2000, (di seguito denominato "Tuel") la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 24.9.2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Afragola, giusta delibera n.1, di pari data.

L'anno 2022, il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 16,00 nella Casa Comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, nelle persone di

Dott.ssa Leondina Baron Dirigente Segretario Generale di Fascia A	PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Camera Funzionario Economica Finanziario	COMPONENTE
Dott.ssa Giovanna Scarpa Funzionario Economico Finanziario	COMPONENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune di Afragola dott. Anastasio Mario Nunzio.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Afragola, con deliberazione n.62 del 14 giugno 2022 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del d.leg.vo 267/2000;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- che in data 23.9.2022, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- che con pec del 23.9.2022 il predetto decreto presidenziale di nomina è stato trasmesso al Segretario Generale dell'Ente ed assunto al protocollo al n. E0044656/2022;
- che in data 24.9.2022 lo stesso è stato regolarmente notificato al Sindaco del Comune di Afragola;



- che ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgvo 267/2000, (di seguito denominato "Tuel") la Commissione Straordinaria di

Liquidazione in data 24.9.2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Afragola, giusta delibera n.1, di pari data.

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 29 settembre 2022 è stato pubblicato l'avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività del comune di Afragola a tutto il 31.12.2021 invitando gli aventi diritto a presentare istanza di ammissione alla massa passiva entro il termine perentorio di 60 giorni;
- che con delibera n.6 del 29 novembre 2022 si è provveduto a prorogare i termini per la presentazione delle domande di inserimento nel piano della rilevazione della massa passiva;

COSIDERATO che:

secondo l'art. 42, comma 5 del Decreto legislativo n.118/2011 “ *costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

-nei casi in cui la legge o principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

-derivanti da mutui e finanziamenti contratti per investimenti determinati;

-derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'Ente per una specifica destinazione:

-derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente cui Regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.....”

RICHIAMATI

-l'articolo 254 del TUEL;

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati

- l'art. 252 comma 4, del Tuel in base al quale “ l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno

precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato", quindi nel caso del dissesto di Afragola entro il 31 dicembre 2021;

-l'art. 255 comma 10 del TUEL che stabilisce " non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'at. 206";

VISTO l'articolo l'art. 36 del D.L. 50 del 24.4.2017 convertito in legge n.96 del 21 giugno 2017, che, in deroga all'articolo 255, comma 10, del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, stabilendo che:

1. *" in deroga a quanto previsto dall'art.255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di Liquidazione.*
2. *L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.*
3. *Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"*

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata sono esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che " *le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che, quindi, vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse*";

TENUTO CONTO:

- che la medesima circolare chiarisce che la liquidazione delle spese delle gestioni vincolate compete all'organo straordinario di liquidazione, che qualora lo ritenga opportuno, può procedere al pagamento delle stesse anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge;
- che i criteri individuati dalla succitata circolare, ritenuti ancora validi ed applicabili, sono stati fatti propri dalla Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno nel parere reso con nota n.91410 del 24 luglio 2017 all'OSL del Comune di Caserta;

TENUTO CONTO :

-dell'atto di orientamento emanato in data 26 ottobre 2018 dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali ha puntualizzato che i creditori delle gestioni vincolate, a differenza dei comuni creditori, devono beneficiare della certezza di risorse sottese all'entrata vincolata, pur sempre nei limiti del corrispondente vincolo di destinazione;

-il summenzionato atto di orientamento evidenzia che le obbligazioni attive e passive relative ai fondi a gestione vincolata non sempre si esauriscono nell'arco temporale della gestione straordinaria, ma possono sortire effetti anche sulla futura gestione del comune cosicché potrebbe rendersi opportuno che, per la gestione di tali partite, si individui un percorso istruttorio di garanzia condiviso con l'ente, nel rispetto dei canoni di adeguatezza, coerenza e ragionevolezza, senza tralasciare di tenere in conto la posizione di indipendenza della Commissione straordinaria di liquidazione.

RITENUTO opportuno definire in termini generali le linee guida che dovranno essere seguite dagli Uffici dell'Ente per il corretto ed ordinato svolgimento dell'attività istruttoria riguardante l'ammissione delle *domande di pagamento* a valere su gestioni vincolate;

CONSIDERATO che sarà comunque opportuno valutare, per ogni singolo caso, la sussistenza delle ragioni di opportunità che, a mente della citata circolare ministeriale, consentono il pagamento delle spese relative alla gestione vincolata, anche prima della approvazione del piano di estinzione ;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la narrativa che precede

di approvare le seguenti linee guida, relative all'amministrazione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata ed alle istanze di pagamento ad essi pertinenti:

1) i titolari di crediti relativi ai fondi a gestione vincolata dovranno in ogni caso presentare istanza di pagamento, utilizzando il modello allegato all'avviso pubblico di cui alla delibera n.3 del 29 settembre 2022.

Tali istanze saranno istruite dai responsabili dei competenti uffici comunali secondo la medesima procedura prevista per le istanze ordinarie;

2) l'Osl si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali per verificare gli atti giustificativi della spesa e procedere alla relativa liquidazione, preliminarmente all'emissione dell'ordinativo di pagamento e chiederà, per ogni specifico fondo a gestione vincolata, un dettagliato rendiconto al titolare dell'ufficio responsabile;

3) in caso di istanze di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata **già incassate** dall'Ente e disponibili sull'apposito conto del Tesoriere comunale, previa verifica del titolo e dell'esistenza del vincolo da parte del responsabile del servizio competente e previa determinazione di liquidazione del responsabile del servizio competente, l'organo straordinario di liquidazione, potrà autorizzare il responsabile dell'Area Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento, con prelievo dall'apposita contabilità e di rendere separata rendicontazione;

4) in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano residui attivi **da riscuotere** previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e dell'esistenza del vincolo da parte del responsabile del servizio competente e previa determinazione di liquidazione del responsabile del servizio competente, potrà autorizzare il responsabile dell'Area Finanziaria ad emettere l'ordinativo di pagamento con obbligo di rendicontazione della spesa e di riscossione del credito;

5) in caso pervenga un'istanza di pagamento di un credito relativo a fondi a gestione vincolata a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata **già incassate** dall'Ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non riscossi, ma di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata, l'organo straordinario di liquidazione - previa verifica dei presupposti giuridici e nei limiti delle risorse effettivamente accertate e acquisite nonché previa determinazione di liquidazione del responsabile del servizio competente - nei limiti dello specifico fondo a gestione vincolata, chiederà all'Ente di ricostituire le risorse finanziarie vincolate e, in ogni caso, potrà autorizzare la spesa solo nei limiti delle risorse effettivamente accertate ed acquisite all'Ente, non potendo gravare per l'eccedenza sui mezzi ordinari della gestione liquidatoria;

6) per quanto riguarda i crediti derivanti da rapporto di lavoro subordinato, il responsabile del servizio personale-trattamento economico, in base alle istanze dei dipendenti interessati, in merito alle quali i responsabili dei settori di riferimento hanno emesso appositi provvedimenti/atti, è tenuto a predisporre l'istruttoria corredata di documentazione giustificativa debitamente verificata in ordine alla effettiva sussistenza del credito. Detta istruttoria dovrà contenere l'indicazione degli importi e relative causali comprensive di oneri fiscali, assicurativi, previdenziali ed assistenziali, sia diretti che riflessi

7) in tutti gli altri casi, identificabili come debiti fuori bilancio di cui all'art.194 del TUEL, afferenti alla gestione vincolata si procederà a definire le partite debitorie secondo la procedura ordinaria;

8) di dare atto che i fondi a destinazione vincolata non ancora utilizzati per il pagamento delle relative spese dovranno essere trasferiti sul conto di cassa della liquidazione e saranno oggetto di una gestione separata e che nelle more di attivazione del servizio di cassa della liquidazione, ove si renda necessario effettuare pagamenti, al fine di evitare danni all'Ente, l'O.S.L. autorizzerà il Servizio finanziario del Comune di Afragola ad effettuare i relativi pagamenti sui fondi a gestione vincolata giacenti nel conto di Tesoreria Comunale, previa determina di liquidazione;


9) di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, e disporre che la stessa sia pubblicata nell'albo pretorio del comune di Afragola e sul sito web del medesimo comune in apposita sezione "Organo Straordinario di Liquidazione" a cura degli uffici comunali.

Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione ~~Straordinaria di Liquidazione~~
**La Commissione
Straordinaria di Liquidazione**


Il Presidente

(dott.ssa Leondina Baron)



Il Componente

(dott.ssa Gabriella Camera)




Il Componente

(dott.ssa Giovanna Scarpa)



Il Segretario Generale

(Anastasio M.Nunzio)



La Commissione
Storiana di Epistola